

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 15 - numero 3207 di venerdì 22 novembre 2013

Interpello: le visite preventive alla ripresa del rapporto di lavoro

Quando un lavoratore, dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per mansioni uguali, necessita una nuova visita preventiva? La risposta al quesito della Commissione per gli interpelli.

Roma, 22 Nov ? La **Commissione per gli interpelli** - prevista dall'articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro ? è intervenuta altre volte, ad esempio con l' Interpello n. 1/2013, per fare chiarezza sul tema della **visita medica preventiva**.

La visita medica preventiva è compresa nella **sorveglianza sanitaria** effettuata dal medico competente e normata dal D.Lgs. 81/2008 (art. 41), cioè l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione al luogo di lavoro, ai fattori di rischio e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Sorveglianza sanitaria che comprende diverse tipologie di visite e tra queste la visita medica preventiva per stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli permettono di essere esposto ai rischi correlati alla sua mansione e al luogo di lavoro. E ricordiamo che con il D.Lgs. 106/2009, il cosiddetto "decreto correttivo", nel D.Lgs. 81/2008 è stata introdotta la possibilità di visite preventive in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le pratiche burocratiche dell'assunzione.

Quando un lavoratore, dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, viene riassunto per mansioni uguali, necessita una nuova visita preventiva?

Per rispondere a questa domanda interviene l'**Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013** con cui la **Commissione per gli interpelli** risponde ad un quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo.

Presentiamo nel dettaglio il **quesito**.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si chiede di sapere "*se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.*"

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[SW0056] ?#>

A questo proposito la Commissione fa presente che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, è "effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una **visita medica preventiva** con l'obiettivo di "*constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica*".

E il successivo comma prevede una "**visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica**" la cui periodicità, "qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno".

Ciò premesso la Commissione fornisce le **seguenti indicazioni** conclusive.

La Commissione "ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, **il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva**, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 8/2013 con risposta del 24 ottobre 2013 al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - Prot. 37/0018671/MA007.A001 - Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it